

OGGETTO	SISMA CENTRO ITALIA - GARANZIA STATALE PER I FINANZIAMENTI
RIFERIMENTI	ART. 11 CO. 3 E 4 D.L. 8/2017; D.M. 3.8.2017 IN G.U. DEL 13/09/2017 – RF044/2017
CIRCOLARE DEL	05/10/2017

E' OPERATIVA LA GARANZIA PER I FINANZIAMENTI A SEGUITO DI SISMA

Sintesi: è stato pubblicato il DM del Mef del 3 agosto 2017 che disciplina la concessione delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti agevolati previsti a favore dei:

- titolari di reddito d'impresa
- lavoratori autonomi
- soggetti esercenti attività agricola

nelle zone colpite dai terremoti del 2016 e del 2017.

Il Mef ha, così, definito criteri, modalità e procedure attuative dell'intervento pubblico a copertura di eventuali inadempimenti dei debitori.

Il D.L. 8/2017 ha previsto le agevolazioni disposte a favore dei **soggetti residenti nei territori del centro Italia colpiti dal sisma nel 2016 e 2017**.

Tra le varie misure di favore, l'articolo 11 (commi 3 e 4) ha previsto per i seguenti titolari di partita Iva:

- ➔ titolari di **reddito d'impresa** o di **lavoro autonomo**
- ➔ **esercenti attività agricole**

la possibilità di chiedere agli Istituti di credito

- un **finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato**
- finalizzato a fronteggiare il **pagamento dei seguenti tributi** (v. RF 044/2017):

TRIBUTI INTERESSATI	EROGAZIONE
sospesi (dal 24/08/2016 o dal 26/10/2016 a seconda dei Comuni di residenza) fino al 31/12/2016 (ex art. 48 DL 189/2016)	entro il 30/11/2017
dovuti nel periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017 (per i tributi dovuti dal 1/01 al 30/11 ha operato la sospensione ed il relativo versamento scade al 16/12/2017)	
dovuti dal 1/01/2018 al 31/12/2018 (per i quali il versamento scade in un'unica soluzione, entro il 16/12/2018).	entro il 20/11/2018

N.B.: l'art. 11 citato fa esclusivo riferimento ai "tributi"; non è, dunque, chiaro se il finanziamento possa essere finalizzato anche al versamento dei contributi previdenziali dovuti nei rispettivi periodi (anch'essi oggetto di sospensione) o agli istituti deflattivi del contenzioso (es: adesione ad un accertamento sui tributi).

Il meccanismo realizzato dal legislatore prevede:

- che le banche finanziatrici, per la concessione dei prestiti ai contribuenti interessati
- possono a loro volta contrarre finanziamenti (da erogare, a seconda dei casi, alla data del 30 novembre 2017 o del 30 novembre 2018)
- secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, assistiti da garanzia dello Stato.

AGEVOLAZIONI PER IMPRENDITORI, LAVORATORI AUTONOMI E AGRICOLTORI

- **finanziamento agevolato** (assistito da garanzia dello Stato): per il pagamento dei tributi sospesi (ex art. 48 DL 189/2016), dei tributi dovuti nel periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2017 e di quelli dovuti per il periodo dal 1/01/2018 al 31/12/2018 (per questi ultimi, inoltre, gli stessi soggetti hanno la possibilità di eseguire il versamento in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018)
- **credito d'imposta**: gli **interessi** e le **spese strettamente necessarie** alla gestione dei finanziamenti sono **rimborsati tramite credito d'imposta di pari importo** (che gli istituti di credito possono utilizzare in compensazione in F24 senza applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla legge o essere ceduti nell'ambito del gruppo societario, ex art. 43-ter Dpr 602/1973)
- **rimborso della quota capitale**: i soggetti che ottengono il finanziamento devono restituire la quota capitale **a partire dal 1° gennaio 2020** (dal 1/01/2021 per i finanziamenti richiesti per pagare i tributi dovuti nel 2018) **in 5 anni**, secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento. In sede di conversione del DL 8/2017, è stato disposto che il piano di ammortamento prevede che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti sono riconosciuti con riferimento al 31/12/2018
- **monitoraggio**: le banche erogatrici devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le modalità di utilizzo e di restituzione dei finanziamenti agevolati.


IL DECRETO ATTUATIVO

Il **decreto del Mef del 3.8.2017** (pubblicato in G.U. il 13.09.2017) provvede alla concessione delle garanzie statali in relazione ai finanziamenti agevolati e indica i criteri e le modalità di operatività delle stesse.

Entrambi i tipi di finanziamento, cioè quelli accordati:

- dalla **Cassa depositi e prestiti** ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito
- e da **questi ultimi** a imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori,

sono assistiti dalla garanzia dello Stato. La garanzia è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.



La garanzia è concessa, a seconda dei casi, a:

- Cassa depositi e prestiti
- soggetti finanziatori.



Nota: Essa opera automaticamente in caso di inadempimento e assicura l'adempimento delle obbligazioni (per capitale e interessi) in ordine ai prestiti. Inoltre, nelle ipotesi di finanziamento a favore di imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori, la garanzia copre anche le spese di gestione strettamente necessarie sostenute dai soggetti finanziatori.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

- le condizioni finanziarie del finanziamento devono tener conto della garanzia dello Stato
- i finanziatori devono praticare condizioni identiche a quelle praticate nei loro confronti dalla Cassa depositi e prestiti
- lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore

L'articolo 3 del Dm, infine, disciplina le modalità attraverso le quali il creditore può chiedere l'intervento della garanzia statale.

INTERVENTO DELLA GARANZIA DELLO STATO

- gli interessati sono tenuti a trasmettere apposita istanza al ministero dell'Economia e delle finanze - dipartimento del Tesoro - Direzione IV
- la richiesta deve pervenire entro 18 mesi dall'infruttuoso decorso dei termini previsti dai contratti di finanziamento per il rimborso e deve essere corredata da una copia del contratto e dalla richiesta, adeguatamente motivata, di pagamento non soddisfatta
- la garanzia dello Stato in ogni caso permane fino alla scadenza del termine di 18 mesi sopra indicato
- il Mef, dopo aver verificato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto in esame, provvede al pagamento a favore del creditore di quanto dovuto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie
- è esclusa la facoltà dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.